

N. R.G. 15094/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. in corso di causa nel
giudizio iscritto al n. r.g. 15094/2022, vertente

TRA

██████ con il patrocinio degli Avv. CLEO MARIA FEOLI e ANDREA DINI
MODIGLIANI;

- ricorrente -

E

MINISTERO AFFARI ESTERI e della Cooperazione Internazionale, in
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO ;

- resistente -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente esponeva che era cittadino marocchino di etnia Saharawi e difensore dei diritti umani del suo popolo, già vittima di gravi persecuzioni e torture nel proprio paese di origine, tanto da essere stato sottoposto a speciale programma di protezione per difensori dei diritti umani realizzato da Amnesty International Italia presso il luogo di attuale domicilio Tunisi, ove era fuggito in seguito alla detenzione arbitraria e agli atti di tortura posti in essere dalle autorità marocchine nei suoi confronti; che era giunto in Italia per la prima volta nel mese di ottobre 2002, all'età di sedici anni, per ricongiungersi con il padre che viveva e lavorava a Lucca e ove aveva soggiornato regolarmente; che il 3.8.2007 il Sig. ██████ aveva presentato a mezzo kit postale alla Questura di Livorno – Commissariato di Piombino, Ufficio Immigrazione, richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e nelle more del procedimento, in data 1.11.2008 si era recato in Marocco a fare visita ai propri familiari; che non appena aveva fatto rientro nel Paese di origine, il sig. ██████ era stato vittima di plurimi atti di persecuzione, fino alla sparizione forzata e detenzione arbitraria, perdurata sino a ottobre del 2015 (v. Rapporto Amnesty International e Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate) e ingiustamente condannato dalla Corte d'Appello di Rabat per terrorismo; che nel 2014 le Nazioni Unite avevano riconosciuto il carattere arbitrario della detenzione del sig. ██████ ed esortato le autorità marocchine a rilasciarlo immediatamente, a svolgere un'indagine indipendente e imparziale sugli atti di tortura cui era stato sottoposto e ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare gli obblighi internazionali che vincolavano il Marocco, riesaminando il caso e riconoscendo il pieno risarcimento dei danni subiti, ma il Marocco non aveva dato seguito a tali richieste, limitandosi, in data 29.10.2015, a rilasciare il sig. ██████; che le gravissime torture subite avevano



cagionato gravi danni alla salute fisica e mentale del ricorrente, che si era anche dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici, con postumi permanenti; che dopo la sua liberazione gli atti di persecuzione erano continuati, era stato sottoposto ad una stretta sorveglianza e gli era stato ritirato il passaporto; che il ricorrente grazie al sostegno di Amnesty International Italia era stato trasportato a Casablanca dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico che però per le tecniche praticate in quell'ospedale non era riuscita e per questo aveva fatto richiesta all'Italia, paese dove aveva vissuto con la sua famiglia e di cui parlava fluentemente la lingua, un permesso di soggiorno per cure mediche che era stato negato a causa di una segnalazione presente nella banca dati SIS in quanto le autorità marocchine avevano segnalato il ricorrente come terrorista; che a causa del perseverare di atti di persecuzione posti in essere dalle autorità marocchine nei suoi confronti e impossibilitato a rientrare in Italia a causa della segnalazione presente nel S.I.S., il ricorrente aveva deciso di fuggire in Tunisia, supportato da Amnesty International Italia in quanto necessitava di assistenza psichiatrica prolungata e cure urologiche, ma il giorno del suo arrivo a Tunisi aveva rischiato di essere immediatamente rimpatriato in Marocco, evento impedito grazie a prolungate pressioni da parte di Amnesty International, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) e di altre organizzazioni tunisine e internazionali che supportavano il suo caso; che le autorità tunisine avevano però negato al ricorrente la concessione di qualsiasi permesso di soggiorno e lo avevano poi costretto a sottoscrivere un accordo che lo obbligava a non denunciare l'operato delle autorità marocchine fintanto che questi sarebbe rimasto in Tunisia; che il sig. █████, a poco a poco ristabilitosi dai postumi più gravi delle torture, aveva nel frattempo costantemente denunciato l'operato delle autorità marocchine e aveva continuato a mantenere uno stretto contatto con l'Italia sotto il profilo lavorativo: oltre ad essere traduttore per la stampa italiana e per alcuni accademici aveva fondato il sito di notizie sul Sahara Occidentale WESATIMES, piattaforma d'informazione multilingue e scriveva e interveniva nei media più italiani più rinomati in materia; che dal maggio 2020 il sig. █████ aveva iniziato a denunciare pubblicamente gli autori delle torture da questi patite nelle carceri marocchine in una serie di video pubblici pubblicati sul web che avevano avuto ampia visibilità e da allora aveva cominciato a subire pedinamenti e minacce di espulsione dalla Tunisia verso il paese di origine; che nel dicembre 2020 era stato nuovamente invitato ad andare alla stazione di polizia e messo in guardia contro il suo attivismo in Tunisia, tanto che secondo Amnesty International Italia █████ rischiava l'espulsione dal paese; che ciò aveva reso necessario un intervento rafforzato di protezione di Amnesty International e a giugno del 2021 il sig. █████ aveva firmato un accordo con la sezione italiana di tale organizzazione che prevedeva la partecipazione del medesimo ad un programma di protezione per i difensori dei diritti umani, con il supporto finanziario dell'organizzazione; che grazie al supporto finanziario e legale di A.I. il ricorrente aveva potuto nuovamente rivolgersi alla Questura di Livorno per dar seguito alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno effettuata prima della partenza per il Marocco, corredata da ampia documentazione relativa alla sparizione forzata, alla detenzione arbitraria e alle torture subite, alle pressioni tuttora ricevute in Tunisia e all'attività lavorativa svolta anche per Amnesty International Italia, chiedendo che la procedura fosse definita con il rilascio quantomeno di un permesso di soggiorno per protezione



speciale; che in precedenza si era recato più volte presso l'Ambasciata italiana per chiedere il rilascio di un visto di ingresso, negato a causa della illegittima segnalazione al SIS; che con provvedimento del 13.8.21 la Questura di Livorno aveva rigettato la domanda in quanto la richiesta di rinnovo era stata archiviata sul Portale Poste dopo che la raccomandata contenente l'invito a presentarsi presso il Commissariato di Piombino per l'integrazione della pratica era tornata al mittente pere compiuta giacenza e il permesso di soggiorno per protezione speciale poteva essere concesso solo a cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale; che il ricorrente aveva presentato ricorso contro tale provvedimento al Tribunale di Firenze in quanto l'archiviazione sul portale poste non poteva essere considerato un provvedimento di rifiuto, con la conseguenza che il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno doveva considerarsi ancora pendente e irrilevante il fatto che il ricorrente si trovasse attualmente all'estero, tenuto conto che egli era stato trattenuto all'estero contro la sua volontà e il superamento dei limiti previsti dall'art 13 comma 4 DPR 394/99 non era pertanto a lui imputabile, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui si era chiesto originariamente il rinnovo la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 5 comma 6 del D.lvo n. 286/1998, tanto più che la Tunisia non poteva essere considerata un paese terzo sicuro per il ricorrente che presentava una grave condizione di vulnerabilità sia sotto il profilo sanitario che della sicurezza; che il ricorrente aveva, pertanto, presentato ricorso ai sensi degli art. 700 e 702 bis c.p.c. al Tribunale di Firenze chiedendo *“(a) il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio (con validità sino all'esito del giudizio) da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, il rilascio di tale titolo di soggiorno, debitamente comunicato da parte della Questura di Livorno all'Ambasciata d'Italia a Tunisi ai fini di consentire il reingresso del ricorrente sul territorio nazionale (b) un visto di reingresso in Italia o altra tipologia di documento idoneo a garantire l'ingresso dello stesso sul territorio nazionale, quale, ad esempio, il visto di ingresso previsto dall'art. 25 del Regolamento CE n. 810/09, da parte del Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d'Italia a Tunisi”*; che con ordinanza pubblicata il 2.3.2022 il Tribunale di Firenze aveva rigettato *“il ricorso proposto avverso il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria o speciale emesso dal Questore di Livorno”* ritenendo che *“quando il richiedente si trovi al di fuori del Territorio Nazionale e siano ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 13, comma 4 non assumono rilevanza gli elementi sopravvenuti portati a conoscenza dell'Amministrazione al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per un diverso titolo, essendo il medesimo onerato della presentazione di una nuova ed autonoma domanda, previo reingresso in Italia”*, e, contestualmente, *“in riferimento alla domanda formulata nei confronti del Ministero degli Esteri”* aveva dichiarato *“la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata Protezione Internazionale”*, ritenendo *“diversa è la questione se il ricorrente, in virtù del pregresso legame con l'Italia, dell'attività svolta in difesa del popolo Sahrawi, della collaborazione con Amnesty International Italia, delle discriminazioni e dei trattamenti inumani e degradanti subiti e comunque della sussistenza di gravi motivi umanitari abbia diritto all'ingresso in Italia per poter presentare domanda di protezione internazionale o complementare. Ovvero, se si verta in una delle ipotesi eccezionali per le quali una parte della giurisprudenza*



di merito ritiene sussistere un obbligo positivo da parte dello Stato, anche qualora lo straniero non si trovi sul territorio nazionale”, menzionando tra le altre la sentenza del Tribunale di Roma, n. 22917/2019.

Il ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio in ordine alla domanda sulla quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale esponendo che tutta la ricostruzione in fatto operata innanzi al Tribunale di Firenze non era stata contestata dalle Amministrazioni convenute sicchè doveva ritenersi provata; che si era trovato fuori dal territorio nazionale impedito a rinnovare il proprio permesso di soggiorno per causa a lui non imputabile, l'Italia era il paese ove aveva vissuto con la sua famiglia fin da minorenni e gli era stato negato più volte il visto di ingresso, richiesto anche per cure mediche dopo le torture subite, a causa dell'illegittima segnalazione alla banca dati del SIS da parte delle autorità marocchine; che lavorava per agenzie di stampa e università italiane oltre che per la sezione italiana di Amnesty International; che sussisteva il periculum in mora in quanto il ricorrente correva il rischio imminente e concreto di essere rimpatriato dalle autorità tunisine, paese ove era tuttora privo di un titolo di soggiorno, a causa del suo attivismo politico; che non poteva rivolgersi all'Ambasciata Italiana a Tunisi per chiedere il visto di ingresso in quanto privo di titolo di soggiorno e non potendo rivolgersi alle autorità marocchine per il rinnovo del passaporto.

Chiedeva pertanto: *“in via cautelare, ai sensi dell'art.700 c.p.c., anche inaudita altera parte, voglia: accertare in via d'urgenza il diritto del sig. [REDACTED] a presentare istanza di protezione internazionale o complementare in Italia, contestualmente ordinando alle amministrazioni competenti (in particolare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed Ambasciata d'Italia a Tunisi) di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano”,* introducendo contestualmente anche il giudizio di merito.

Fissata l'udienza in ordine al ricorso cautelare proposto in corso di causa, si costituiva tardivamente il Ministero degli Esteri chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti e in subordine il rigetto.

Esponendo che non sussisteva un obbligo dello stato di concedere visti di ingresso al fine di presentare domanda di protezione internazionale in base al diritto UE e l'art 10 comma 3 della Costituzione non era suscettibile di applicazione giurisdizionale diretta e immediata essendo norma programmatica e non precettiva, soprattutto in assenza di un criterio di collegamento con la giurisdizione italiana che potesse radicare la giurisdizione; che il ricorrente non aveva recentemente presentato alcuna domanda di visto di ingresso al fine di presentare la domanda di protezione internazionale e in ogni caso le ambasciate italiane all'estero non potevano essere considerati luoghi in cui lo stato italiano esercitasse la propria giurisdizione; che l'ordinamento italiano non prevedeva una tipologia di visti volti a consentire la presentazione della domanda di protezione internazionale e non ha disciplinato la categoria del visto umanitario previsto dall'art 25 comma 1 lettera a) del Reg. CE n. 810/2009, istituito che la giurisprudenza della CGUE e della Corte EDU riteneva essere prerogativa di ogni stato membro; che l'Italia aveva utilizzato tale categoria di visto per richiedenti protezione internazionale solo nell'ambito dei cd “corridoi umanitari” o delle “evacuazioni umanitarie”; che la prassi italiana prevedeva, pertanto, la concessione del visto umanitario finalizzato alla richiesta di protezione



internazionale solo per canali di ingresso ben strutturati che prevedevano il coinvolgimento di diversi attori e la selezione dei beneficiari tra quelli che presentano maggiormente i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

* * *

Le contestazioni inerenti alla validità della procura alle liti deve ritenersi superata dal deposito di regolare procura alle liti rilasciata in Tunisia e debitamente apostillata con la quale si ratifica anche il precedente operato dei difensori qualora l'originaria procura fosse stata ritenuta nulla. In ogni caso la procura alle liti depositata unitamente al ricorso non presentava alcun profilo di invalidità in quanto rilasciata dinanzi ad un notaio, quale Ufficiale dello stato civile di Tunisi, che ha certificato l'autenticità della sottoscrizione e dell'identità del ricorrente, dotata di regolare apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja e tradotta in lingua italiana. Per cui l'eccezione dell'Amministrazione non può essere accolta.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto sussistendo i presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*.

Tutta la descrizione in fatto contenuta nel ricorso deve ritenersi pienamente provata non solo dalla copiosa certificazione medica e produzione documentale depositata in atti, ma anche ex art 115 c.p.c. dalla mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione convenuta di tutti i fatti allegati dal ricorrente, essendosi limitata sostanzialmente a una contestazione in diritto.

Deve in primo luogo rilevarsi come sussista un solido criterio di collegamento con lo stato italiano che permette di ritenere sussistente il diritto del ricorrente a fare ingresso sul territorio per presentare domanda di protezione internazionale.

Egli, infatti, ha fatto ingresso in Italia da minorenni e ivi ha sempre vissuto con la sua famiglia di origine, prima di recarsi in Marocco per visitare alcuni parenti nelle more del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno che non ha potuto coltivare e portare a termine per cause di forza maggiore e senz'altro a lui non imputabili.

E' stato oggetto di sparizione forzata e detenzione arbitraria da parte delle autorità marocchine a causa della sua etnia e dell'attività di difensore dei diritti del popolo Saharawi, ha subito gravissime torture che ne hanno compromesso la salute fisica e mentale, lasciando postumi permanenti.

Una volta scarcerato e rifugiatosi in Tunisia grazie all'aiuto di Amnesty International Italia e delle Nazioni Unite, l'Italia ha rifiutato l'ingresso per cure mediche a causa di una segnalazione illegittima delle autorità marocchine, nonostante la presa di posizione delle Nazioni Unite che avevano chiesto al Marocco di annullare la condanna e assicurare un pieno risarcimento per la detenzione arbitraria e le torture subite.

Vive irregolare in Tunisia dove non gli è stato rilasciato alcun titolo di soggiorno e gli è stato fatto sottoscrivere un patto di rinuncia a qualsiasi attivismo politico e di denuncia dell'operato dell'attività marocchine, attivismo al quale non ha rinunciato e che, come rilevato da Amnesty International, comporta un concreto e imminente rischio di essere rimpatriato.

Il ricorrente è stato impossibilitato ad accedere sul territorio italiano, ove risiedeva regolarmente con la propria famiglia, ha attualmente diverse collaborazioni lavorative e avrebbe potuto, quindi, presentare domanda di protezione internazionale, per fatti indipendenti dalla sua volontà e dipendenti in parte dalle



autorità italiane che gli avevano negato l'accesso a causa di una illegittima segnalazione alla banca dati del SIS da parte delle autorità marocchine.

La norma costituzionale di cui all'art 10 comma 3 può nel caso di specie trovare applicazione anche come diritto di accedere al territorio dello stato al fine di essere ammesso al riconoscimento della procedura di protezione internazionale (Cass. sent. n. 25028/2005), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 29460/2019), il diritto alla protezione internazionale “è pieno e perfetto” e “il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto” che “nelle forme del procedimento è solo accertato...il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità” (così Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 11 gennaio 2021).

La portata immediatamente precettiva del diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione – non a caso inserito tra i diritti fondamentali della persona - è stata affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte fin dal 1997, anche in mancanza di una legge che ne specificasse le condizioni di esercizio e le modalità di godimento (Cassazione SSUU civ., 26 maggio 1997 n. 4674, Cass. n. 907/1999 – Cass 8423/2004). D'altro canto l'affermazione secondo la quale l'introduzione delle tre forme di protezione - status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria - copre l'intera portata del diritto di asilo costituzionale ha riguardo, evidentemente, al contenuto del diritto di asilo e non alle condizioni per la presentazione della domanda, quali la necessaria presenza sul territorio nazionale che nella norma costituzionale non è prevista. L'evocazione, contenuta nell'art. 10, co. 3, Cost., del “territorio della Repubblica” viene prospettata quale luogo dove lo straniero potrà effettivamente beneficiare della situazione giuridica soggettiva di riferimento e non quale luogo dove il richiedente asilo debba previamente trovarsi al fine di chiederne il riconoscimento.

Al fine di consentire l'ingresso a chi avesse diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio nazionale parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario. In particolare la Corte d'Appello di Roma nella sentenza appena citata afferma: “*il richiamo all'art 25 del Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio era del tutto pertinente: esso disciplina il rilascio del visto territoriale limitato, in via eccezionale, quando sussistano motivi umanitari ivi disciplinati e .. è un istituto richiamato proprio in favore di un cittadino non comunitario che voglia ottenere un visto presso una rappresentanza diplomatica di un Paese UE posto al di fuori della UE, al fine di raggiungere in sicurezza lo Stato dove proporre domanda di asilo. ... E' ben vero che ... la Corte di Giustizia nella sentenza X e X c/ Belgio decisa il 1.3.2017 ha interpretato restrittivamente detta norma; né ignora questa corte che anche la corte EDU nella sentenza M.N. c/ Belgio del 5.5.2020 in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia ha reso un'interpretazione molto restrittiva della stessa norma, in favore del potere di ciascuno Stato membro di regolare i flussi migratori.*

Tuttavia proprio per i cosiddetti “corridoi umanitari”, elaborati sin dal 2015 in Italia, per consentire l'ingresso protetto di potenziali rifugiati, è stato utilizzato il visto di breve durata (VTL); istituto utilizzato in modo analogo da altri 14 Stati membri e da ritenersi quindi pienamente applicabile all'ordinamento interno...”. E non può certo ritenersi, in uno stato di diritto, che la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall'ordinamento, sebbene non specificamente



regolato dalla normativa interna, sia rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza del diritto a presentare domanda di protezione internazionale sul territorio italiano.

Non vi è dubbio che nel caso di specie il solido legame del ricorrente con lo Stato Italiano permette di ritenere sussistente il suo diritto ad accedere sul territorio nazionale per presentare domanda di protezione internazionale. Egli non ha potuto accedere per ragioni indipendenti dalla sua volontà ed anche a causa di una segnalazione illegittima da parte delle autorità marocchine, non risulta avere nessun legame con altri paesi in grado di offrirgli protezione, mentre risulta provato che in Tunisia corra il concreto rischio di essere rimpatriato in Marocco, dove sarebbe soggetto a gravi persecuzioni da parte delle autorità marocchine.

Non solo la Tunisia non gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, nonostante abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, ma non gli ha concesso alcuna tipologia permesso di soggiorno, pur essendo pienamente provato e noto a livello internazionale che il ricorrente abbia subito gravissime persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica e della sua attività di difensore dei diritti umani del popolo Saharawi, ma ha preteso la sottoscrizione di un impegno a non denunciare le autorità marocchine per quanto subito e a rinunciare al proprio impegno politico, impegno che il ricorrente ha disatteso.

La Tunisia non può essere considerata paese terzo sicuro in grado di offrire protezione al ricorrente, che non potrebbe nemmeno avere accesso a un giudice terzo e imparziale. Il 22 settembre Il presidente tunisino Kais Saied ha emesso il decreto n. 117, in cui ha raccolto nelle sue mani i poteri esecutivi, legislativi e giudiziari della nazione e ha sciolto il Consiglio Superiore della Magistratura tunisino conferendo i relativi poteri a un Consiglio provvisorio da lui nominato. Nel corso del 2021 e del 2022 sono stati denunciati numerosi rapimenti, sparizioni forzate, arresti arbitrari e detenzioni extragiudiziali, soprattutto di dissidenti. La comunità internazionale, in particolare il Congresso degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per l'uso prolifico dei tribunali militari per processare i civili. (<https://www.mei.edu/publications/president-saieds-campaign-arrests-raises-troubling-questions-about-tunisia-trajectory> (20.01.2022) e anche <https://www.hrw.org/news/2022/01/06/tunisia-free-arbitrarily-detained-ex-justice-minister>).

La precipitazione della situazione in Tunisia rende ancora più urgente il bisogno del ricorrente di accedere alla protezione legale.

Non solo il fatto che il ricorrente abbia già subito persecuzioni induce a ritenere attuale il rischio in caso di rientro nel paese di origine (art 3 comma 4 D.lvo n. 251/2007), ma le più autorevoli fonti internazionali confermano che la situazione per i difensori dei diritti umani del popolo Saharawi non è mutata. Le autorità hanno continuato a violare i diritti degli attivisti saharawi pro-indipendenza attraverso arresti arbitrari, maltrattamenti e molestie. Difensori dei diritti umani, giornalisti, utenti dei social media, accademici e attivisti hanno continuato a subire la repressione del legittimo esercizio della loro libertà di espressione e pesanti condanne sulla base di false accuse



[\(https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/\)](https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/report-morocco-and-western-sahara/).

Il ricorrente, infatti, è ancora attualmente sottoposto allo speciale programma di protezione dei difensori dei diritti umani di Amnesty International Italia, organizzazione che ha più volte pubblicamente rappresentato i gravi rischi che correrebbe il ricorrente qualora non avesse accesso alla protezione del nostro paese e dovesse essere costretto a rimanere in Tunisia.

Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad accedere sul territorio nazionale per proporre domanda di protezione internazionale.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.

Le spese di lite dovranno essere liquidate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ex art 700 c.p.c. e per l'effetto, dichiara il diritto del Sig. ■■■■■ a presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano; spese di lite all'esito del giudizio di merito.

Roma, il 23/05/2022

la giudice designata
Silvia Albano

